



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43.01/8.4.10/2021/SSPNRR

Al

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.a

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Soprintendenza archeologica,
belle arti e paesaggio
per le province di Brindisi e Lecce
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **[ID: 8479]** Progetto di un impianto agrovoltaiico della potenza di 16,63 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Brindisi e Cellino San Marco (BR).

Proponente: Società Marseglia – Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.

Procedura: VIA nell'ambito PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.



VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle*



funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

CONSIDERATO che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

VISTO il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota prot. 161233 del 21/12/2022, ha comunicato a questa Amministrazione di aver ricevuto, con riguardo all’intervento in argomento, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006. Tale istanza è stata trasmessa dalla Società Marseglia-Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l. con nota del 20/05/2022, acquisita nella stessa data al prot. MiTE-63308;



CONSIDERATO che nella stessa nota prot. 161233 del 21/12/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art 23 del D.lgs. 152/2006, con l'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica dell'intera documentazione pervenuta, ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8729/12845>;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 7388 del 23/12/2022, ha chiesto alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, e ai Servizi II e III di questa DG ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta;

VISTO quanto comunicato ed espresso con nota prot. 10534/2023 del 31/01/2023 dalla IX – Ripartizione Assetto del Territorio - Sezione Urbanistica della Città di Brindisi alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali e alla Commissione PNIEC-PNRR, con particolare riferimento alla compatibilità del progetto in argomento con la pianificazione e la tutela del suolo agricolo comunale;

CONSIDERATO che la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 9070 del 07/06/2023, acquisita da questo Ufficio al prot. 10944 del 14/06/2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale, in gran parte ricompreso nella composizione del presente parere e nel quale *“esprime parere non favorevole”* alla realizzazione del previsto intervento;

CONSIDERATO quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale, nota prot. 11391-I del 19/06/2023, che si riporta integralmente:

“In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesta Unità Operativa prot. n. 7388 del 23.12.2022, vista la nota prot. n. 9070 del 07.06.2023, acquisita agli atti con prot. n. 10944 del 14.06.2023, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, di seguito ‘Soprintendenza’, ha espresso il proprio parere, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, si comunica quanto segue in ordine agli aspetti di competenza.

La Soprintendenza, preso atto degli elaborati prodotti dal Proponente ai sensi dell'art. 25, co. 1 del D.lgs. 50/2016 ai fini della valutazione archeologica preventiva, evidenzia come il territorio strettamente interessato dalle opere in progetto, pur in assenza di vincoli archeologici, si caratterizzi, sulla base di numerosi segnalazioni e rinvenimenti accuratamente dettagliati, per la frequentazione antropica di ampia diacronia, ma particolarmente significativa in epoca romana, e per la presenza di un'arteria viaria antica nota come *“Limitone dei Greci”*, che, nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, nell'alto Medioevo divenne barriera tra territori longobardi e bizantini e con cui interferisce direttamente un tratto di cavidotto. A conclusione di un'ampia disamina, l'Ufficio riepiloga i livelli di rischi archeologico relativo individuati negli elaborati suddetti, che, anche in considerazione della scarsa visibilità riscontrata in sede di *survey*, non possono attestarsi su livelli inferiori a quello medio e conclude pertanto ravvisando potenziali impatti negativi degli interventi in progetto sui depositi archeologici.

Tutto ciò premesso e considerato, convenendo con l'attenta analisi sopraesposta, si concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nel ritenere che l'opera in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori culturali e paesaggistici dell'area interessata.

Si precisa che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.lgs. 50/2016, art. 25 e alle indicazioni delle correlate Linee Guida.”

VISTO quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con il contributo istruttorio endoprocedimentale,



nota prot. 11428-I del 20/06/2023 nel quale si comunica che, esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e preso atto di quanto valutato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Brindisi e Lecce, non si ravvisano aspetti di specifica competenza per le aree dove è prevista la localizzazione dell’impianto;

A conclusione dell’istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Marseglia–Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto e in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, del parere endoprocedimentale sopra citato della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l’individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.*
- *D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale.*
- *D.D. n. 162 del 06.06.2014, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio.*
- *Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli Obiettivi di qualità e lo Scenario Strategico delle Schede d’Ambito che interessano l’area di progetto, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2).*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004.*
- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici, MiTE Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022*
- *Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *D.lgs. 199/2021, 8 novembre 2021, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, così come modificato dall’art 47 del D.L. 13/2023 convertito in legge n. 41 del 21 aprile 2023*
- *D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR*
- *Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per*



l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative

- Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto *Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIAP).

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla normativa sopra indicata, tenendo il particolare conto la corrispondenza dell’intervento con gli **Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d’Ambito del PPTR che interessano direttamente l’area** (ambito de “*La campagna brindisina*” con la Figura territoriale della *Campagna irrigua della piana brindisina*) e gli Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e la Parte Seconda e parte Terza del D.lgs. n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali e paesaggistici per quanto applicabili. **Aspetti normativi e di indirizzo che perseguono finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione del paesaggio pugliese.**

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica nazionale e regionale mira al contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali, in un quadro di equilibrio fra regioni e territori anche tenendo conto della notevole convenienza, in termini di efficienza energetica, di accorciare la distanza tra i siti di produzione energetica e i siti di utilizzo.

A livello nazionale le politiche della Next Generation EU, dichiarano analoghi obiettivi che devono essere perseguiti attraverso il principio ineludibile di DNSH (*Do No Significant Harm*), come riportato nella Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021- “*Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare nessun danno significativo all’ambiente*” alla quale si rimanda.

Il “Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2021 **la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia** con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati FER di grande dimensione sia per il solare che per gli impianti eolici.

Nei primi 3 mesi del 2023 è proseguito il trend di crescita sostenuta del comparto fotovoltaico osservato nel corso del 2022. Al 31 marzo, in particolare, risultano in esercizio in Italia circa 1.329.000 impianti (+8,4% rispetto alla fine del 2022), per una potenza complessiva superiore a 26 GW (poco meno di 1,1 GW incrementali rispetto alla fine del 2022, per una variazione pari a +4,4%), mentre la produzione lorda del trimestre, pari a 5.587 GWh, è aumentata del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 (*Statistiche Trimestrali sul Settore Fotovoltaico in Italia* dati al 31 marzo 2023).

La Puglia è il territorio nazionale con la maggiore Superficie Lorda Occupata dagli impianti a terra per Regione con riferimento ai dati dal 31 marzo 2023.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l’impianto proposto è destinato a generare **nonché la verifica delle interferenze degli stessi sul sistema culturale**, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.



Il presente parere tecnico istruttorio è redatto in conformità alle Circolari DG PBAAC n.5/2010 e n.11/2022 e in ottemperanza alle disposizioni delle “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, DM del 10/09/2010 pubblicato nella Gazz. Uff. del 18 settembre 2010, n. 219, anche in riferimento agli impatti cumulativi, e nel rispetto degli indirizzi contenuti nella DGR 2122/2012 e Determina Dirigenziale. n.162/2014 della Regione Puglia.

Risulta inoltre rilevante valutare, vista la grande diffusione territoriale dei suddetti impianti FER soprattutto in aree agricole, **i presupposti delle scelte localizzative e le analisi sulle alternative** proposte dal Proponente.

Il quadro normativo di riferimento, in merito ai criteri localizzativi, per la regione Puglia è dato anche dal **Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24**, Regolamento attuativo del citato D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio Regionale.

Sempre in merito alla valutazione delle scelte localizzative e agli obiettivi strategici delle politiche comunitarie e nazionali per lo sviluppo e la tutela delle aree agricole, si osserva che **Il Piano strategico della Politica Agricola Comune PAC (PSP) 2023-2027**, rimanda a specifiche indicazioni ed obiettivi di sviluppo e tutela agricola, sia dal punto di vista economico che ambientale e di **tutela del paesaggio agrario**.

Nei principali obiettivi strategici della PAC 2023-2027 si evidenzia, nella dichiarazione strategica del documento, come obiettivo chiave, tra gli altri “(...) **contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi**. (...) *Il documento affronta il tema della biodiversità all'interno dell'UE, con particolare attenzione ai legami con il paesaggio agricolo e gli elementi caratteristici del paesaggio. Partendo da questa tematica presenta alcuni dei cambiamenti necessari nel settore agricolo, illustra gli strumenti pertinenti della PAC attualmente a disposizione e solleva questioni fondamentali riguardo allo sviluppo futuro della PAC*”.

Le aree rurali italiane sono patrimonio di diversità da salvaguardare e valorizzare. Il legame dei nostri prodotti alimentari con il territorio, i paesaggi tradizionali, il patrimonio naturale e culturale rappresentano un valore non solo per la competitività del settore, ma anche per la tenuta socio economica del territorio. “*per il raggiungimento di questi obiettivi, il PSP si propone di sostenere (...) misure specifiche di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali, con particolare attenzione a quelli storici e tradizionali*” (Cfr. *Relazione sul Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia*).

Infine, per le valutazioni espresse nel presente atto, **si rimanda alle indicazioni sugli obiettivi strategici del PPTR della Puglia, che definiscono standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili** (cfr. *al Obiettivo strategico 10 – elab. .4.4.1 Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile PPTR*)

Il Piano paesaggistico distingue gli elementi di tutela vincolistica dalle azioni obiettivo di valorizzazione per le trasformazioni territoriali, coerentemente con la visione dello sviluppo sostenibile fondato sulla valorizzazione delle risorse patrimoniali. Il PPTR orienta le sue azioni in campo energetico verso una valorizzazione dei potenziali mix energetici peculiari della regione.

Contenute nel quadro generale della Pianificazione Paesaggistica al pt. a2.2 *Struttura delle Linee Guida Regionali*, **le linee guida** sono articolate in tre diverse sezioni relative a: eolico, solare e biomassa; in ciascuna di esse sono esplicitate da un lato **le direttive relative alla localizzazione degli impianti**, dall'altro **le raccomandazioni** intese come suggerimenti alla progettazione per un buon inserimento nel paesaggio di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.



CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico con tipologia agrovoltaica all'interno dei territori destinati ad agro nei Comuni di Brindisi e Cellino San Marco (BR).

Il sistema fotovoltaico previsto dall'intervento è della potenza nominale di **16.63 MWp**, suddiviso in due sezioni disposte su tre lotti impiantistici, le sezioni d'impianto captante sono posizionate rispettivamente nei territori dei comuni di Brindisi, due lotti, e nel territorio di Cellino San Marco (BR), unico lotto, per un numero complessivo di 33.280 moduli fotovoltaici da 500 W da installare su strutture metalliche infisse a terra costituite da moduli disposti secondo l'asse est-ovest con un interasse tra le vele pari a 4,40 m, per **una estensione complessiva di 159.767 mq.**

Ogni singolo pannello ha dimensioni di 2073x1133x35 mm (circa 2,00 mq) **per un'altezza massima da terra di 3.22 m**, al suolo i pannelli **occupano complessivamente oltre il 41% dei lotti di intervento.** Sono inoltre completamente trasformate le aree che interesseranno la stazione di connessione alla RTN.

Le aree agricole interessate dalle strutture fotovoltaiche sono poste ad una altitudine media sul livello del mare di 71 m., le aree sono prevalentemente pianeggianti.

L'impianto da realizzare sarà connesso alla rete RTN mediante una nuova cabina AT/MT di consegna più ulteriore cabina di sezionamento intermedia e cavidotto in parte interrato, in parte aereo che permetterà la connessione lato AT/MT della cabina primaria CP; mediante ulteriore tratto di linea aerea sarà eseguita richiusura sulla Linea RTN a 380kv a "Brindisi sud – Galatina", **il percorso di connessione è di circa 7,6 km** di lunghezza e la sottostazione utente presso una SSE Terna è prevista di nuova costruzione nei pressi del centro abitato di Cellino San Marco (BR) a circa 300 m dall'abitato identificato da via Grazia Deledda. Le aree coinvolte sono prevalentemente pianeggianti, degradanti verso ovest, e ubicate alla quota media di 58,5 m. s.l.m..

La nuova CP sarà ubicata nelle immediate vicinanze (a meno di 200 metri) del sito preposto ad ospitare la SE, che insiste nel medesimo comune di Cellino San Marco sul foglio catastale 24 particelle 231, 232, 233, 154, 153, 76, 78, 77, 82 e 218 già nella disponibilità del proponente. Si evidenzia anche che sulle antistanti particelle 22, 177, 178 e 142 del Foglio n. 28 verrà collocata la CP di E-Distribuzione; tali particelle sono nella disponibilità del proponente.

Il sito dove è prevista la costruzione e l'esercizio della nuova SE di Terna, è caratterizzato secondo il Piano regolatore del comune di Cellino San Marco (BR), **come zona agricola ed ha una estensione di circa 9,07 Ha.** Attualmente è utilizzato come seminativo. (cfr. *elab 04.SIA_ SNT: Sintesi Non Tecnica del SIA-SE Terna e CP E-Distribuzione_R24.SE*).



Fig 1.a Immagine estratta dall'elab BCPAES03_Relazione Paesaggistica – Schema d'impianto e localizzazione intervento.



Fig 1.b Immagine estratta dall'elab BCPAES03_Relazione Paesaggistica – localizzazione intervento.

I moduli fotovoltaici in progetto sono formati da celle di silicio monocristallino. Le strutture che sorreggono i moduli sono previste in acciaio zincato e orientano i moduli in direzione Sud (AZIMUT) con inclinazione di 30° rispetto il piano orizzontale (TILT), esse sono ancorate a terra mediante infissione diretta con i moduli fotovoltaici posti al di sopra dei telai di struttura.

Ulteriori componenti dell'impianto sono: gli elementi cabinati interni ai campi: **n. 4 cabine Power Skid** 4,928 MW (2.00x10.00xh4.20m) e **n. 3 cabine MT** (20.28x6xh3.65m), **una sottostazione di trasformazione utente MT/AT con relativa cabina di smistamento** e di tutte le opere tecniche e ad esse complementari necessarie.

La struttura delle Power Skid inverter è realizzata in carpenteria metallica e poggiata su platea di calcestruzzo la cui armatura sarà costituita da doppia maglia di rete metallica e tondini di ferro.

La struttura delle Cabine di parallelo MT-BT è costituita dall'assemblaggio di elementi monolitici realizzati con **cemento Portland 425**, con fondo realizzato in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, l'armatura sarà costituita da doppia maglia di rete metallica diametro 6 mm 20x20 e tondini di ferro. Le pareti, di spessore 8 cm, sono internamente ed esternamente trattate con intonaco murale plastico formulato con resine speciali e pigmenti di quarzo. Il tetto del monoblocco è realizzato a parte con *cls* armato alleggerito.

Sono parte del progetto inoltre (cfr. *elab SIA_ SNT01: Sintesi Non Tecnica del SIA dell'impianto*):

- **la viabilità interna e perimetrale** ai campi, con sottofondo in stabilizzato e finitura in battuto e ghiaia. Il layout della viabilità di servizio prevede: la viabilità perimetrale, con sezione di 5 m. e viabilità interna, con sezione di 4,5 m., realizzate entrambe con materiale inerte di cava a diversa granulometria con posa di geotessuto e di materiale stabilizzato al di sopra del terreno naturale o in quota con esso.
- **la delimitazione dei campi con recinzione di tipo metallico con altezza di 2,30 m**, sormontata da filo spinato e sorretta da pali metallici alti 2,40 m con interasse di 2 m e fissati al suolo, per una profondità di 60 cm;
- **i cancelli di ingresso carrabili**, a due ante in pannellature metalliche, larghi 5 m e montati su pali in acciaio fissati al suolo con plinti di fondazione in *cls* armato prefabbricata;
- **le schermature arboree** con la messa a dimora lungo il perimetro delle aree d'impianto;
- **l'impianto di illuminazione perimetrale e il sistema di video sorveglianza**. I sistemi di



illuminamento, prevedono l'utilizzo di corpi illuminanti montati su pali, con plinti di fondazione in cls armato prefabbricato, di altezza massima di 5 m. e dislocati ogni 70 m;

- **I percorsi dei cavidotti**, interni ed esterni all'impianto, che seguono, per lo più, i percorsi delle vie di circolazione locali, al fine di ottimizzare gli scavi per la loro messa in opera ed evitare espropri o servitù di passaggio.

Sono previsti inoltre i seguenti **interventi di mitigazione**:

- un **progetto agricolo** che prevede l'alternanza di file di pannelli fotovoltaici elevati da terra a filari di olivi della varietà FS-17 o Favolosa; coltivazione, in un'area apposita nel lotto ricadente nel comune di Cellino San Marco, di altre colture ad elevato grado di meccanizzazione; realizzazione di un'azienda agricola per la gestione delle suddette colture su un'ulteriore area;
- **la realizzazione di una fascia arbustiva ed alberata di schermatura lungo il perimetro di impianto** con altezza variabile dai 3 ai 5 m;
- **la realizzazione di passaggi** sotto la rete metallica di recinzione di altezza pari a 30 cm e ogni 100 cm circa per consentire il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia; cumuli di sassi per ospitare la fauna selvatica minuta;
- **azioni mitigative in fase di cantiere, esercizio e dismissione.**

In merito agli interventi di mitigazione (cfr. *elab SIA_ SNT01: Sintesi Non Tecnica del SIA dell'impianto- rif p.to 5.1.3*), ad integrazione del sistema perimetrale composto dalle piante di ulivo, l'intervento prevede, lungo tutto il perimetro, una mitigazione vegetale la cui larghezza è variabile dai 5 m ai 20 m, a seconda delle risultanze delle analisi percettive, costituita da 3 moduli di impianto (identificati in relazione e negli elaborati come):

- **M1 - Macchia alta**: modulo più interno, a ridosso della recinzione e composto da specie arboree;
- **M2 - Macchia intermedia**: modulo degradante della macchia alta e privo di specie arboree;
- **M3 - Macchia più esterna**: modulo più lontano dalla recinzione e composto di specie arbustive poco elevate. Modulo che emula la struttura di una gariga.

Particolarmente rilevanti, anche nella loro valenza ecologica e paesaggistica sono le estensioni di queste fasce. La fascia profonda di mitigazione che corre attorno ai sottocampi fotovoltaici, alternando la propria profondità in funzione delle maggiori esposizioni visuali e interferendo con esse. **In totale**, dai dati rilevati dalle relazioni di progetto, **si ha una fascia continua con una estensione di circa 7 ha.**

L'intervento prevede inoltre un articolato sistema di opere come opere compensative:

- *recupero e rifunzionalizzazione* della masseria Rocco Nuzzo a Mesagne;
- *ripristino ecologico* sulla sponda del Canale Reale;
- *ripristino ecologico* della Macchia San Giovanni – Riserva Naturale di Torre Guaceto;
- *ripristino ecologico*, tutela e valorizzazione dell'area delle Terme di Campofreddo in località Malvindi;
- *installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici* dei Comuni interessati dagli interventi (non chiaramente individuati).

Gli interventi sopra elencati riportano descrizioni generali con relativa tabella di stima e costi (cfr. *elab SIA_ SNT01: Sintesi Non Tecnica del SIA dell'impianto- rif pg 56*). **Si rimanda in merito** agli argomenti trattati al successivo paragrafo del presente atto: **Valutazioni delle opere di Compensazione e Mitigazioni Proposte** (cfr.)

Sintesi degli interventi proposti distinta per territorio comunale coinvolto (cfr. *estratto da tab pg 8 elab SIA_ SNT01: Sintesi Non Tecnica del SIA dell'impianto*)



Impianto di Brindisi		<i>mq</i>	<i>ha/are/ca</i>
(A)	Estensione totale area di analisi	162.892,79	16.28.93
(B)	Estensione area impianto agrivoltaico	156.052,79	15.60.53
(B1)	Estensione componente agricola	54.325,02	05.43.25
(B2)	Estensione componente fotovoltaica	101.727,77	10.17.28
	a) Superficie totale moduli	41.888,70	04.18.89
	b) Superficie totale cabinati	283,36	00.02.83
	c) Superficie viabilità interna	14.309,20	01.43.09
(B1/B)	% Componente agricola		34,81%
(B2/B)	% Componente fotovoltaico		65,19%

Impianto di Cellino San Marco		<i>mq</i>	<i>ha/are/ca</i>
(A)	Estensione totale area di analisi	180.000,00	18.00.00
(B)	Estensione area impianto agrivoltaico	162.462,00	16.24.26
(B1)	Estensione componente agricola	104.386,83	10.43.86
(B2)	Estensione componente fotovoltaica	58.039,17	05.80.39
	a) Superficie totale moduli	26.396,53	02.63.96
	b) Superficie totale cabinati	161,68	00.01.62
	c) Superficie viabilità interna	6.980,96	00.69.81
(B1/B)	% Componente agricola		64,27%
(B2/B)	% Componente fotovoltaico		35,37%

(dati estratti dalle tabelle riportate nelle relazioni di progetto)

LOCALIZZAZIONE URBANISTICA DELL'INTERVENTO

La pianificazione comunale di Brindisi individua le aree di progetto ricadenti in “zona E – Agricola” di PRG, adeguato al PUTT/p è interessata da un regime di salvaguardia e tutela d’uso specifico definita nel suo uso dall’art 48 delle NTA del Piano, come rappresentato dalla nota Dirigenziale in merito all’intervento (cfr. nota prot. 10534/2023 del 31/01/2023 del Comune di Brindisi - Settore *Urbanistica ed Assetto del territorio*).

In particolare si rileva in merito alla localizzazione urbanistica che:

- **l’impianto ricade** in area E definita come: Ambito “D”: *valore relativo*
- **le opere di connessione** attraversano il territorio comunale (tranne per i tratti di collegamento interni ai lotti e le intersezioni) interessando la pubblica viabilità: SP 80 e SP *Mesagne – S. Donaci*

La pianificazione urbanistica del Comune di Cellino San Marco individua le aree di progetto relative al territorio di pertinenza ricadenti in Zona Agricola del PdF. Il territorio comunale coinvolto dall’intervento è interessato prevalentemente dalle opere di connessione e utenza con la struttura aerea del cavidotto e dalle cabine di utenza e distribuzione alla RTN situate nei pressi del centro urbano. Le opere di connessione



interessano inoltre la pubblica viabilità.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Il progetto in valutazione prevede la realizzazione di un impianto FER di grande dimensione, articolato in lotti, che interessa il territorio di più comuni, in un contesto rurale tutelato molto ampio, prevalentemente pianeggiante, impegnando aree a destinazione agricola e sottoposte a indicazioni di specifica tutela e utilizzazione (cfr. *norme PUTT/p e PPTR*). **Pertanto la valutazione è distinta per le aree interessate e coinvolte dell'impianto captante, per quelle interessate dal sedime del cavidotto e stazioni RTN e dalle altre opere di infrastrutturazione, mitigazione e compensazione.**

1.1 BENI PAESAGGISTICI

1.1a) RICOGNIZIONE BENI TUTELATI NELL'AREA DI INTERVENTO ai sensi degli artt. 136, 142, 143 del D.lgs. 42/2004

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sul patrimonio culturale, **si rileva che i lotti impiantistici dell'intervento, il cavidotto di connessione e delle stazioni di rete/utenza:**

- **non ricadono** nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 (*Immobili e aree di notevole interesse pubblico*) del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- **non ricadono** nella perimetrazione di aree di cui all'art. 142 (*Aree tutelate per legge*) del Codice;

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Le opere per il cavidotto dell'impianto interferiscono direttamente con Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP), individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e), in particolare con:

- **Strade a valenza paesaggistica** (UCP delle *Componenti Valori percettivi del PPTR*), strada SS605_BR; *Limitone dei Greci* (Oria-Madonna dell'Alto). Il cavidotto segue quasi per l'intero suo percorso il citato bene.
- **Reticolo Idrografico della RER** (UCP delle *Componenti Idrologiche del PPTR*), *Canale della Lacrima e Canale Pesciamana*, nei pressi del centro abitato di Cellino e prima della SE d'impianto;
- **Testimonianze della stratificazione insediativa** (UCP delle *Componenti culturali e insediative del PPTR*), Aree a rischio archeologico: Casa Nicola Turco e Masseria Palazzo.

Non si riscontrano ulteriori interferenze dirette tra le opere dell'intervento e beni tutelati fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente.

1.1b) INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI

Ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.lgs. 42/2004, per il territorio interessato dall'intervento **vige il PPTR** della Regione Puglia, **strumento di governo territoriale che prevede diversi livelli di tutela**, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*, da quelli più generali volti ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli

obiettivi del piano stesso e del più ampio quadro normativo nazionale ed europeo, **quali in particolare gli Indirizzi e le Direttive e le Normative d'uso, nonché l'insieme delle Linee Guida regionali.**

Il PPTR è cogente nell'insieme di tutte le sue parti e costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela paesaggistica in ambito regionale previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia, l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale de "La campagna brindisina" (con il lotto sud e un tratto di cavidotto di connessione confinante all'ambito Ambito10 "Tavoliere Salentino" con la Figura Territoriale de "La terra dell'Arneo") la Figura Territoriale interessata dalle opere è la "Campagna irrigua della piana brindisina". (allegato 5.9 al PPTR).

La suddetta *Figura* è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che colturale.

Nella stessa *Scheda d'Ambito* si rileva la presenza di elementi detrattori del paesaggio, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua.

I lotti di progetto si configurano di forma irregolare, suddivisi in sezioni separate ubicati: una a circa 17 km a sud dal centro della città di Brindisi e l'altra a circa 7 km a ovest dal centro dell'abitato di Cellino San Marco. Le aree sono tipizzate dagli strumenti della pianificazione locale e regionale come parti di territorio interessate dalla produzione agricola.

I lotti d'impianto sono costituiti da diversi appezzamenti distinti ma contigui, serviti dalla viabilità intercomunale, SS 605_BR e da tracciati interpoderali.

Tali lotti sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola identificato come la porzione di territorio ricompresa a nord la SP 82, ad ovest la SP 74, a sud dell'intervento, il confine comunale di Cellino San Marco; a est la SP 79.

I suddetti lotti confinano su tutti i fronti con altri lotti agricoli liberi, fatta salva un'appendice, a nord del lotto ricadente nel comune di Brindisi, che confina in parte con un campo fotovoltaico esistente.

Il contesto paesaggistico di riferimento è caratterizzato dalla presenza identitaria e diffusa di un *sistema agricolo consolidato*, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale di cui alcuni in terra battuta, **con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo**, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti.

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche per le ampie visuali aperte.

Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale: manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli.

Nello stesso Ambito paesaggistico determinato dal PPTR **si rileva la presenza, a circa 2,3 km a Sud-est dei lotti di intervento siti nel territorio brindisino, del "Bosco Curtipetrizzi"** (tutelato con D.M. 19.05.1971, Cellino San Marco, PAE 0011) quale area di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", censito inoltre come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente, tra le Componenti Botanico-Vegetazionali, con le relative aree di rispetto e perimetrato anche quale area SIC IT9140007, quest'ultima individuato come UCP tra le *Componenti botanico-vegetazionali*.

Il "Bosco Curtipetrizzi" è un importante lembo residuale di antiche foreste secolari nonché la zona boscata più grande rimasta della nota *Foresta Oritana*, uno dei territori più antichi della terra d'Otranto. Si tratta di un



bosco misto, essenzialmente lecceto con sottobosco mediterraneo ma con l'importante presenza di *Quercia Vallonea*, e si estende all'incirca per 60 ettari, recintato dai caratteristici muretti a secco della zona. **Il Bosco è un elemento altamente rilevante nell'area considerata** in quanto strettamente interconnesso con il paesaggio identitario agrario ad oliveto e vigneto con il quale forma un unicum paesaggistico e naturalistico. Sempre caratterizzante il sistema paesaggistico identificato e coinvolto dall'intervento, localizzata a circa 5 km a nord-est, si segnala la presenza della "*Riserva naturale regionale orientata*" con i Boschi di *Santa Teresa e dei Lucci*", beni tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. f) del D.lgs. 42/2004 e censito come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR tra le Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici, con le relative aree di rispetto.

Nello stesso ambito si segnala la presenza di due corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, co. c) del D.lgs. 42/2004 e censiti come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR tra le Componenti idrologiche: "*Fiume Grande*" a nord-est oltre a "*Canale Foggia di Rau*" e oltre alla presenza di diversi reticoli idrografici di connessione della RER, tutti individuati dallo stesso PPTR come Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) **ai sensi dell'art. 143 dello stesso Codice**, sono collocati intorno all'impianto e prevalentemente sui lati nord-est e sud-est/sud-ovest delle aree interessate dall'impianto e in particolare *Canale presso Masseria Torricella, Canale il Siedi, Canale Infocaciucci* e *Canale della Lacrima-Canale Pesciamana*, quest'ultimo è intercettato dal cavidotto di progetto.

Inoltre, in merito alle condizioni di fatto e programmatiche determinate dal PPTR per gli aspetti paesaggistici, si rileva che l'impianto agrivoltaico, con le opere captanti è sono adiacente alla *SS 605_BR* e al collegamento *Oria- Madonna dell'Alto (Limitone dei Greci)*, entrambe "*Strade a valenza paesaggistica*" tra gli UCP delle Componenti dei valori percettivi del PPTR, definite dall' art. 143, comma 1, lett. e, del Codice. Si segnala che queste ultime sono direttamente interferite dalla infrastruttura impiantistica del dal cavidotto di progetto.

Il "*Limitone dei Greci*", in particolare, per gran parte del suo percorso, attraversa parallelamente, il salto morfologico esteso da Oria a San Donaci, e coincide con una antica arteria viaria, nata in origine con la funzione di collegamento tra i centri indigeni. Su di essa nell'alto medioevo si attesta il confine tra i territori longobardi e quelli bizantini. **Il "*Limitone dei Greci*" si configura come un elemento di strutturazione dei paesaggi antichi, intorno al quale si concentrano significative evidenze archeologiche ed architettoniche.**

In prossimità dei lotti interessati dal progetto agrivoltaico, per quanto sopra riportato, **si rileva la presenza di aree a rischio archeologico, tra esse:** la *Casa Nicola Turco, la Masseria Palazzo*, entrambe censite quali *Testimonianze della stratificazione insediativa* tra gli UCP delle **Componenti culturali e insediative del PPTR.**

Per la valutazione degli impatti sull'intervento in argomento **si rileva che, in particolare, le opere per il cavidotto passano a ridosso di Masseria Palazzo.**

Inoltre a circa 2,5 km a est dei lotti di impianto è presente l'area di Muro Maurizio (Masseria Muro) – vincolo archeologico diretto (28/05/1991 – legge 1089 del 01 giugno del 1939) e a 1,7 km a est un'area c/o *Masseria Monticello* contesto tutelato con vincolo archeologico diretto – 12/10/2000 – legge 1089/39), censiti anche dal PPTR come Bene paesaggistico (BP) tra le Componenti culturali e insediative quale Zona di interesse archeologico.

Nell'ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche la notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (cfr. da Ambito 9, "*La Campagna Brindisina*" del PPTR).



A tal proposito di seguito si riportano alcune indicazioni contenute nel PPTR per l'ambito interferito dall'intervento e per la Figura Territoriale relativa interessata della "Campagna irrigua della piana brindisina". (allegato 5.9 al PPTR)

SEZ. B.2.3.2 - 5.9 del PPTR

Sintesi delle Invarianti Strutturali della Figura Territoriale (Campagna irrigua della piana brindisina)

Nelle invarianti definite dal PPTR per i Sistemi e componenti che strutturano la Figura Territoriale, sono identificati:

"(...) Il sistema dei principali lineamenti morfologici costituito da: i rialti terrazzati delle Murge che degradano verso la piana; il cordone dunale fossile che si sviluppa in direzione O-E e disegna una sorta di arco regolare tra il centro abitato di Oria e quello di S. Donaci. Essi rappresentano, all'interno di un territorio sostanzialmente piatto, importanti affacci sulle zone sottostanti, luoghi privilegiati di percezione dei paesaggi; Il sistema idrografico (...); Il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, costituito da: - vaste aree a seminativo prevalente; - il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, intervallati da sporadici seminativi; le zone boscate o a macchia, relitti degli antichi boschi che ricoprivano la piana (a sud-est di Oria, presso la Masseria Laurito, a nord di S. Pancrazio); gli incolti con rocce nude affioranti, che anticipano i paesaggi dei pascoli rocciosi del tavoliere salentino (...).

I fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità della figura territoriale sono evidenziati nello stato di conservazione e criticità (cfr. sez. B.2.3.2 - 5.9 al PPTR) tra gli altri come: *"(...) Alterazione e compromissione dei profili morfologici con trasformazioni territoriali quali: cave, impianti tecnologici, in particolare impianti eolici e fotovoltaici; (...) Occupazione antropica delle principali linee di deflusso delle acque; - Interventi di regimazione dei flussi e artificializzazione di alcuni tratti, che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche del reticolo idrografico, nonché l'aspetto paesaggistico; (...) Alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali, cave e infrastrutture; (...)"*.

Date le indicazioni sopra riportate si rileva che il sito che ospiterà l'intervento è costituito da appezzamenti, non sempre contigui, di seminativi semplici in aree non irrigue e di vigneti serviti da diversi tracciati interpoderali.

I lotti agrivoltaici di progetto ricadono all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio territoriale sito tra gli abitati di Brindisi a nord e gli abitati di Cellino San Marco a sud. La suddetta area è caratterizzata da un paesaggio rurale con diffusa presenza di reticoli di canali, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale, che presenta specifiche indicazioni di normativa d'uso e tutela anche dal PRG comunale adeguato al PUTT/p, come evidenziato in precedenza (cfr. Localizzazione urbanistica dell'intervento).

Nel contesto paesaggistico coinvolto dall'intervento **si rileva la presenza elementi detrattori del paesaggio, con particolare evidenza ai numerosi impianti FER**, in particolare fotovoltaici anche di notevoli dimensioni, **che hanno già comportato un elevato utilizzo del suolo a scopi diversi da quello agricolo** con conseguente rilevante trasformazione della texture agricola.

Con il progetto di impianto FER in valutazione, di tipo agro-fotovoltaico, che interessa lotti agricoli classificati come tali dalla Carta dell'Uso del Suolo regionale ed estesi Ambiti di Paesaggio intercomunali descritti e tutelati dal PPTR, di cui la quota di suolo agricolo coperta dalle strutture d'impianto risulta essere notevolmente superiore alla metà del suolo coltivabile occupato dall'intero impianto, dove **verranno introdotti elementi artificiali** (le stringhe porta moduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione e consegna,



le connessioni, nuova viabilità e attrezzaggi tecnologici a servizio dell'impianto), **in aperto contrasto con le indicazioni generali contenute nelle Linee guida in materia di impianti agrovoltai**, del MiTE e con gli indirizzi sul corretto uso del suolo, come richiesto dalla **Corine Land Cover (CLC) ISPRA**, indicatore che è funzionale specificamente al rilevamento e al monitoraggio delle caratteristiche del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela.

La Corine Land Cover (programma nato per dotare l'Unione Europea e gli Stati Membri di informazioni territoriali omogenee sullo stato dell'ambiente) è anche un indicatore delle caratteristiche identitarie di copertura e uso del territorio.

I dati raccolti sulla copertura del suolo e della transizione tra le diverse categorie d'uso, hanno lo scopo di verificare dinamicamente lo stato dell'ambiente e del paesaggio rurale nell'area comunitaria al fine di fornire supporto per lo sviluppo di politiche comuni, controllarne gli effetti e proporre eventuali correttivi.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO DEL PPTR PER L'AMBITO E LA FIGURA TERRITORIALE: LA CAMPAGNA IRRIGUA DELLA PIANA BRINDISINA

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale, espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborato serie 3.3.2 *Articolazione della Regione in Ambiti di Paesaggio e Figure Territoriali /12*), si rappresenta che:

"(...) 9. La piana di Brindisi è caratterizzata da un'ampia area sub-pianeggiante compresa tra le propaggini del banco calcareo delle Murge a Nord-Ovest e le deboli ondulazioni del Salento settentrionale a Sud. La struttura insediativa si sviluppa principalmente lungo tre assi: l'asse Taranto-Brindisi, che attraversa la piana in direzione Ovest-Est toccando i centri di Francavilla Fontana-Oria, Latiano e Mesagne, l'asse Taranto-Lecce, che devia verso sud intercettando i centri di Manduria e San Pancrazio e il doppio asse nord sud costituito dalla statale 613 e dall'attuale provinciale 81 che dividono la piana interna da quella costiera. Su questa triangolazione principale si inserisce la viabilità secondaria (...) Il paesaggio prevalente è caratterizzato da vasti campi di seminativo intervallati da boschi di ulivi, distese di vigneti e frutteti variopinti. La variabilità è data dai mutevoli assetti della trama agraria e dalla varietà di composizione e percentuale delle colture all'interno del patchwork agrario.

(...) La matrice paesaggistica è fortemente determinata dai segni della bonifica, delle suddivisioni agrarie e delle colture. Prevale una tessitura dei lotti di medie dimensioni articolata in trame regolari allineate sulle strade locali e sui canali di bonifica, ortogonalmente alla costa (...)"

"(...) Essendo questa una vasta area di transizione tra l'altopiano delle Murge e il Tavoliere Salentino è possibile riscontrare all'interno dei confini dell'ambito l'eco dei paesaggi limitrofi (...)"

"(...) 9.1. La campagna irrigua della piana brindisina La figura territoriale del brindisino (caso unico nell'articolazione in figure degli ambiti del PPTR) coincide con l'ambito di riferimento.

(...) La struttura paesaggistica della figura è determinata dalla natura pianeggiante del terreno, "un territorio in cui il vuoto diviene elemento emergente", e la sua ampiezza permette di riconoscere alcune graduazioni ai confini con le altre figure territoriali (...)"

5.9 SEZ. A2 – Struttura Ecosistemico – Ambientale

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ

"(...) La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia, sia convenzionale che rinnovabile, sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.

Il sistema di dune dell'area di Torre Guaceto, soprattutto ad ovest di Punta Penna Grossa, ha subito una forte erosione, soprattutto negli ultimi 30 anni, e attualmente in esso si osserva la frammentazione e la parziale sostituzione della copertura a ginepri con la vegetazione erbacea e perdita di biodiversità.



Il sistema di canali che alimenta le diverse aree umide costiere appare attualmente mal gestito dal punto di vista soprattutto naturalistico, con progressiva cementificazione degli argini e scarsa attenzione alla qualità delle acque sversate dagli impianti di depurazione.

L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più densi della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (...)"

CRITICITÀ

"(...) Le criticità maggiori per il territorio dell'ambito sono riconducibili in primo luogo alle pesanti infrastrutturazioni industriali e produttive, (...) insieme con il fenomeno della dispersione insediativa, della originalità dei luoghi. Gli stessi fenomeni di urbanizzazione, che interessano in particolar modo la costa, ne alterano i paesaggi rurali, minacciati anche dall'intensivizzazione di cui alcuni settori agricoli sono protagonisti (...)" (cfr. allegato 5.9 al PPTR).

In tale quadro di riferimento statutario e identitario, i lotti coinvolti dal progetto, posti su ampi appezzamenti di terreno, ivi compresa la nuova SE di progetto (cfr. *Caratteristiche dell'intervento e descrizione sintetica dell'impianto*), sono parti di territorio interessate dalla produzione agricola e per tale uso tutelate.

Gli stessi lotti sono costituiti da diversi appezzamenti distinti (alcuni di essi contigui), serviti da tracciati interpoderali.

Nell'area vasta riportata nel S.I.A., come in precedenza accennato, si rileva la presenza di altri impianti FER anche di notevoli dimensioni, che hanno già coinvolto il territorio e l'ambito paesaggistico con una rilevante trasformazione della texture agricola tutelata dal PPTR.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati dal PPTR per le aree agricole** e con le specifiche indicazioni della NTA del PRG di Brindisi, e non appare coerente con le linee guida ministeriali e le politiche di sviluppo comunitarie.

1.1 c) INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI BENI TUTELATI NELL'AREA VASTA DEL SIA

La porzione di territorio che include l'impianto con il complesso delle sue opere di rete e complementari è fortemente antropizzata fin dalle epoche più antiche e risulta disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi.

L'Area Vasta di Indagine dello Studio di impatto ambientale (SIA) è considerata **la porzione di territorio nella quale si evidenziano e esauriscono gli effetti significativi, diretti e indiretti, dell'intervento con riferimento alle tematiche ambientali e al contesto di paesaggio**. L'Area Vasta si caratterizza quindi per una chiara interdipendenza funzionale paesaggistica e identitaria, oltre che economica, sociale e territoriale. Nell'area vasta del SIA individuata per l'intervento in argomento **si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP** nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch'esse perimetrate, tra le quali si citano:

- *"Masseria Scaloti"* a circa 850 m a sud-ovest dei lotti di intervento, sottoposta a provvedimento di tutela diretto con D.C.P.C. n. 143 del 28/04/2023, ai sensi della Parte II del Codice (Proposta di dichiarazione di interesse ai sensi dell'art 13 dlgs 42/04) una delle evidenze architettoniche connesse dalla strada a valenza paesaggistica *"Limitone dei Greci"*, elemento identitario di strutturazione dei paesaggi antichi;
- *"Masseria Camardella"* ;



- “*Masseria Uggio Piccolo*”;
- “*Masseria Esperti Nuovi*”;
- “*Masseria Falco*”, insediamento con necropoli di II-IV d.C., individuata anche come area a rischio archeologico dal PPTR come UCP;
- “*Masseria Palazzo*”, individuata come area a rischio archeologico dal PPTR come UCP;
- “*Masseria Monticello*”;
- “*Masseria Verardi*”.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, si rileva inoltre all’elenco sopra riportato i beni di:

- “*Masseria Monticello*”, bene tutelato con vincolo archeologico n. 4867 del 12/10/2000 – D.lgs. 490/1999 ora ai sensi dell’art 142 lett. m del D.lgs. 42/2004 e inserito nel PPTR.

1 d) NORME D’USO E DI ATTUAZIONE GRAVANTI SULL’AREA DEFINITE DAL PPTR

Per i beni paesaggistici (BP) e per gli **ulteriori contesti paesaggistici** (UCP) sopra evidenziati interferenti con l’intervento e il caviodotto di rete **vigono le seguenti norme** (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR: **Art. 47** - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione alla RER*; **Art. 81** – *Misure di salvaguardia e utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa*; **Art. 86**– *Indirizzi per le componenti dei valori percettivi*; **Art. 87** – *Direttive per le componenti dei valori percettivi*.

Nel merito:

- **Art. 47** delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per il Reticolo idrografico di connessione alla RER.*

di cui

“(…) co 2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37. (...) e co 3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, (...) e rif. pt. b3) realizzazione di impianti per la produzione di energia così come indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”

- **Art. 81** delle NTA del PPTR - *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le testimonianze della stratificazione insediativa*

“(…) co 2 In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali;

a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;

a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;



a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;

a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

Per la tutela delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR:

- **Art. 86** delle NTA del PPTR - **Indirizzi per le componenti dei valori percettivi di cui**

(...) Gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi devono tendere a:

*a. salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il **mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali**, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario; **b. salvaguardare e valorizzare strade, ferrovie e percorsi panoramici**, e fondare una nuova geografia percettiva legata ad una fruizione lenta (carrabile, rotabile, ciclo-pedonale e natabile) dei paesaggi;(...)*

e di conseguenza il successivo

- **Art. 87** delle NTA del PPTR - **Direttive per le componenti dei valori percettivi di cui**

*(...) co 3: **Tutti gli interventi riguardanti le strade panoramiche e di interesse paesaggistico-ambientale, i luoghi panoramici e i con visuali, non devono compromettere i valori percettivi, né ridurre o alterare la loro relazione con i contesti antropici, naturali e territoriali cui si riferiscono.***

- **L'Art. 37** delle Norme di Piano "**Individuazione degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso**" **determina** al co 1 (...) *In coerenza con gli obiettivi generali e specifici dello scenario strategico di cui al Titolo IV, Elaborato 4.1, il PPTR ai sensi dell'art. 135, comma 3, del Codice, in riferimento a ciascun ambito paesaggistico, attribuisce gli **adeguati obiettivi di qualità e predispone le specifiche normative d'uso** di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2"*

1.1e) **SEGNALAZIONE DI EVENTUALI NUOVE DICHIARAZIONI D'INTERESSE PUBBLICO REGIONALI O MINISTERIALI IN ITINERE TUTELATI AI SENSI DELL'ART. 146 c.1**

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree direttamente interessate dall'intervento.

1.2 **BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI**

1.2a) **RICOGNIZIONE NELL'AREA O NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE CULTURALE (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice**

BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del *Codice*.



Nel merito **tuttavia si segnala che la Masseria Scaloti** è sottoposta a tutela ai sensi della Parte II del *Codice* con D.C.P.C. n. 143 del 28/04/2023 (Decreto della Commissione per il Patrimonio Culturale della Regione Puglia – art 47 DPCM 169/2019 – *Proposta di dichiarazione di interesse art 13 D.lgs. 42/04*), e **dista circa 850 m a sud-ovest dai lotti di intervento**

BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice.

Le particelle catastali direttamente interessate dall'impianto agrivoltaico progettato non risultano sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica diretta, né a procedimenti *in itinere*. **Si rileva** comunque nel merito della tutela archeologica, **che il tracciato del cavidotto di connessione** percorre il tracciato del "*Limitone dei Greci*" – *antico tracciato stradale*, evidenziato nelle Segnalazioni Bibliografiche e area con potenziale archeologico, oltre che *Strada a valenza paesaggistica.*, così come la citata "*Masseria Camardella*" – *indizio toponomastico*.

Nel merito comunque **si rileva che l'intervento in oggetto**, pur non interferendo con beni archeologici tutelati ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004, **si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso**, in cui è possibile ricostruire le dinamiche insediative riferibili a un ampio periodo cronologico che va dalla Preistoria fino al Medioevo, con un fenomeno di progressivo incremento delle presenze in età romana repubblicana e imperiale fino all'età moderna. **Nell'area vasta del SIA si segnala il provvedimento di tutela archeologica per la Masseria Monticello** (San Donaci) con evidenza di resti di una villa rustica di età romana, sita a circa 2 Km a ovest dal sottocampo ubicato nel territorio di Cellino San Marco, tutelata con vincolo archeologico istituito con D.M. 12.10.2000 – D.lgs. 490/1999, ora ai sensi dell'art 142 lett. m del D.lgs. 42/2004 e inserito nel PPTR.

La ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, ope legis (artt. 10 co.1) o ai sensi dell'art 12 (Verifica dell'interesse culturale) del D.lgs. 42/2004 o comunque testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, **all'interno del buffer di 5 km, riporta un censimento estremamente denso** e contribuisce a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131- Paesaggio - del D.lgs. 42/2004)

Il territorio che ospita l'intervento appare altamente antropizzato per via dell'antico e articolato insediamento e della pervasiva utilizzazione del territorio, caratterizzato dai due principali sistemi quello insediativo e quello colturale strettamente interconnessi, con i quali si integrano gli altri sistemi come quello della viabilità. L'impianto in progetto sarà installato in questo quadro territoriale e di paesaggio caratterizzato da un vasto bassopiano, sul quale spiccano alcuni modesti rilievi individuati dai toponimi "*specchia*" e/o "*specchione*", parte integrante di un contesto paesaggistico in cui si registra una forte antropizzazione agricola e una intensa messa a coltura di cui si rilegge in modo evidente la matrice a scala territoriale. Ne sono testimonianza il mosaico variegato di oliveti a trama larga e vasti seminativi, paesaggio nel quale sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi.

Nell'area si rileva, inoltre, la presenza di tracciati viari poderali ed interpoderali e di masserie storiche che si configuravano come i centri di aggregazione delle funzioni legate alla conduzione della grande proprietà fondiaria, **spesso distribuite lungo viabilità di antica origine e sviluppatasi in continuità o in prossimità di insediamenti antichi o medievali.**

I siti archeologici noti nell'area buffer e oggetto di vincolo presentano tutti interesse paesaggistico ai



sensi dell'art. 142, comma 1, del D.lgs. 42/2004. In particolare, l'area archeologica di *San Miserino* (Masseria Monticello) si caratterizza per la presenza di una chiesa paleocristiana che riutilizza parte di un complesso rurale di età romana, mentre l'insediamento di Muro Maurizio conserva poderose fortificazioni del periodo messapico. Gran parte dei suddetti tracciati viari si dispongono lungo il "*Limitone dei Greci*", un'arteria viaria antica nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni e che, nell'alto medioevo, la strada divenne barriera tra territori longobardi e bizantini. Dal punto di vista paesaggistico il "*Limitone dei Greci*" corrisponde ad un'increspatura morfologica estesa da Oria a San Donaci. Intorno ad essa in età antica, soprattutto in età romana, si articola il paesaggio all'interno del quale si concentrarono significative evidenze archeologiche oggi vincolate e numerose aree a rischio censite dal PPTR. Tra le risultanze archeologiche più di rilievo, ricordiamo proprio i due siti di *Malvindi - Campofreddo* e *San Miserino (Masseria Monticello)*, cui abbiamo già accennato: in particolare segnaliamo quest'ultimo, presso il quale è attestata la presenza di un nucleo abitativo di età romano imperiale, probabilmente una villa rustica, con una significativa continuità di vita fino all'alto medioevo (VII d.C.), evidentemente da leggersi come una testimonianza della persistenza del tracciato viario del "*Limitone*" con frequentazioni più antiche.

L'intervento in oggetto, pertanto, si inserisce all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso, dove il paesaggio si struttura attraverso estesi latifondi a destinazione produttiva gravitanti intorno a ville e caratterizzati dalla presenza di attività artigianali finalizzate in particolare alla produzione di anfore per la commercializzazione di prodotti agricoli, collocate in prossimità delle foci dei corsi d'acqua o lungo il loro corso.

VALUTAZIONI IN MERITO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

Oltre alle valutazioni rese per gli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004 e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione, **particolare rilevanza,** per il progetto in valutazione, **hanno le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR** che prevedono, **per tutti gli interventi assoggettati** dalla normativa nazionale e regionale vigente **a procedura di VIA ovunque siano essi localizzati,** l'obbligo di verificare **la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR,** nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) con la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez. C2).

Si evidenzia che **la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso di opere e connessioni** di rete il quale, si ribadisce, coinvolge un ampio contesto territoriale intercomunale distribuito su lotti per una vasta superficie destinata ad uso agricolo.

All'interno dell'estensione complessiva dei lotti di intervento, si evidenzia che **la superficie interessata** dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, costituito da n. **33.280 moduli fotovoltaici,** di oltre 2,00 mq l'uno, oltre alle relative opere accessorie e di connessione, ed alle misure di mitigazione e compensazione previste, oltre alle relative opere di viabilità, cabinati, opere accessorie e di connessione, **deve ritenersi notevolmente superiore alla metà delle aree a destinazione agricola interessate.**

Si segnala, in merito alla tipologia di impianto, **che il progetto riduce significativamente la superficie destinata all'agricoltura, in evidente contrasto con le indicazioni generali contenute nelle Linee guida in materia di impianti agrovoltai, del MiTE** – Dipartimento Energia, pubblicate nel mese di giugno del



2022, **pur considerando il progetto botanico integrato alla proposta.**

Con il progetto di impianto fotovoltaico con tipologia agrovoltaiica in valutazione, che interessa estesi lotti agricoli per una superficie complessiva direttamente interferita pari a ca. **159.767 mq**, con l'installazione dell'impianto, verranno introdotti nel contesto paesaggistico elementi artificiali (le stringhe porta moduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni) non destinati alle attività agricole non coerenti con le indicazioni pianificatorie.

OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA DEL PPTR

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'Ambito Territoriale de *"La Campagna brindisina"*, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei Paesaggi Rurali*, **si rappresenta quanto segue.**

Per l'attuazione dell'obiettivo 4, *"Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici"* è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo di:

"Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole"

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici come quelli previsti dal progetto in esame, seppure intervallati da aree adibite a coltura, **contribuiscono a dequalificare i paesaggi rurali storici** e ad aumentare i processi di artificializzazione negli stessi.

In relazione all'obiettivo di tutela per la qualità paesaggistica **sono inoltre definite le seguenti direttive per:** ***"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:***

- ***incentivano le produzioni agricole di qualità in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;***
- ***prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.***

Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, *"Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici"*, sono definite le seguenti direttive:

"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:

- ***incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche*** presenti;
- ***limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale*** che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole".

Si valuta nel merito di quanto sopra rilevato che l'impianto in esame, che occupa vaste superfici agricole, comprensivo di moduli fotovoltaici di tipo industriale e di tutti gli elementi accessori, connessioni di rete ed elettrodotti aerei, (le stringhe portamoduli, le cabine di trasformazione/consegna, le connessioni aeree ed interrato che si sviluppano per km sul territorio, recinzioni industriali e impianti di illuminazione e sorveglianza) tutti elementi non destinati alle attività agricole e alla loro tutela e valorizzazione come indicato dal PPTR, sia in evidente contrasto con la tutela del contesto paesaggistico che lo ospita e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

Si ritiene quindi che la realizzazione dell'impianto FER in progetto comporterebbe un ulteriore stravolgimento del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza dei numerosi



impianti fotovoltaici insediati e in corso di autorizzazione nel contesto, insediati nel raggio di 3 km con alcuni dei quali prossimi e adiacenti all'intervento, sistema agricolo che tuttavia appare ancora riconoscibile ed identitario.

L'introduzione di un ulteriore impianto, come l'intervento in valutazione, contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del paesaggio del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, attraverso forti processi di artificializzazione del suolo, dovuti all'esteso inserimento di migliaia di elementi artificiali nel suolo, di tipo industriale e di notevole estensione planaltimetrica,

La proliferazione degli impianti FER, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, in quanto la progettazione implica la trasformazione e l'introduzione di elementi che comportano un diverso utilizzo, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una durata temporale prevista di oltre 20 anni, di una superficie complessiva destinata ad usi agricoli di dimensioni paragonabili a quelli degli impianti fotovoltaici già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive sopra indicati.

Si evidenzia inoltre, in merito agli obiettivi e alle norme del PPTR, che la parte fotovoltaica dell'impianto di progetto, sommandosi agli impianti FER già esistenti, in corso di realizzazione e ai numerosissimi in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti. **Con la realizzazione dell'impianto in progetto, si altererebbe la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi** (cfr. elaborato SIA01_Studio di Impatto Ambientale).

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DI INTERVISIBILITÀ

In merito agli impatti sul paesaggio determinati dalla realizzazione dell'intervento proposto con il contesto di riferimento e in particolare con le componenti visivo percettive **e alla valutazione di intervisibilità tra l'intervento e il patrimonio culturale dell'ambito, si rileva che** sono presenti nell'ambito territoriale di diversi segni antropici di elevato valore storico-culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche e dai beni paesaggistici tutelati del patrimonio idrogeologico, botanico e vegetazionale.

Si valuta che tutti gli elementi l'impianto, comprese le recinzioni e schermature in progetto, sommandosi agli altri impianti FER già esistenti e a quelli già autorizzati e/o in fase di istruttoria, proposti con varie istanze di VIA, **rischiano di aumentare in maniera esponenziale la globalità degli impatti,** innescando un effetto di potenziale saturazione e di occlusione totale delle visuali panoramiche.

Con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, con particolare attenzione ai beni e ai contesti più prossimi ai lotti di intervento, **l'inserimento dell'intervento** proposta dalla Società Marseglia-Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l., **contribuirebbe a sminuire anche i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto,** causando la compromissione della struttura estetico-percettiva della campagna circostante.

Si rileva anche l'incidenza per la valutazione di intervisibilità per i lotti di progetto che si sviluppano in adiacenza a tracciati poderali a lenta percorrenza, da essi **le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti,** derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute



assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

Inoltre, nello specifico si rileva che l'impianto di progetto si sviluppa in adiacenza alla SS 605_BR e al collegamento Oria- Madonna dell'Alto (*Limitone dei Greci*), entrambe "Strade a valenza paesaggistica" tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall' art. 143, comma 1, lett. e, del Codice dei Beni culturali dalle quali le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale. Tali impatti sarebbero comunque evidenti lungo l'intero percorso del collegamento verso la RTN, che il progetto prevede in continuità con il suddetto bene.




Fig 2. Localizzazione dell'intervento (viola) e il tracciato del cavidotto interferente con la SS 605_BR . Il buffer indica l'incidenza riferita alla DD n 162 del 06/06/2014 per la valutazione degli impatti cumulativi- Elab SS-PNRR




Fig 3. Localizzazione dell'intervento (viola scuro). Il cumulo rilevato con l'incidenza sulla intervisibilità

Valutate le condizioni di contesto, rappresentate dalle Fig 4 e 5 (cfr.) **si ritiene che la dinamicità del punto di vista** dell'osservatore che percorre le suddette strade a *valenza paesaggistica*, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza su entrambi i lati tutta le aree interessate dai campi fotovoltaici di intervento in progetto **in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comporterebbe notevoli impatti**, in ragione dell'accostamento visuale e delle interrelazioni paesaggistiche e culturali dell'impianto di progetto con le masserie citate in narrativa, con la *Masseria Scaloti* (DM 143 del 28/04/2023) a circa 850 m a sud-ovest dei lotti di intervento, verso i contesti identificati dal PPTR delle Masserie *Camardella, Masseria Uggio Piccolo, Masseria Esperti Nuovi, Masseria Falco* (attorno alle quali orbitano gli interventi per i lotti di progetto), considerato anche che, con tutta probabilità, i lotti di progetto ricadono nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza delle suddette masserie.

Si valuta altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, **contribuisca a determinare una maggiore frammentazione della campagna**, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva **che nega le ampie visuali libere**, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. **Si valuta in particolare le recinzioni proposte come mitigazioni e il progetto botanico ad esse relativo**, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, **costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto** e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

L'impianto agrivoltaico proposto con tipologia agrovoltaica, pertanto, si configura **come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio** circostante nonché in contrasto con le politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece mirare al rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi e assicurando la salvaguardia delle visuali. Il progetto in esame produce inoltre impatti cumulativi negativi e significativi sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio individuato dall'Ambito e della Figura Territoriale de "*Campagna irrigua della piana brindisina*", mentre risulterebbe necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti FER e dell'urbanizzazione diffusa.

VALUTAZIONI IN MERITO AGLI IMPATTI CUMULATIVI

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi la Società proponente valuta solo parzialmente gli impatti dell'intervento rispetto a quanto disposto con Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – "*Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio*", la quale DD stabilisce che per il fotovoltaico : "*la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate*".

In ragione del contesto paesaggistico e rispetto agli obiettivi e le direttive del PPTR riportati nella sezione C2 della Scheda d'ambito, **si rileva che la realizzazione dell'impianto di progetto comporterebbe notevoli impatti di cumulo e un ulteriore stravolgimento del sistema agricolo e delle visuali sopra descritto**, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati, il che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del paesaggio agricolo e di trasformazione della texture agricola storica, con forti processi di artificializzazione e di consumo di suolo.

La proliferazione degli impianti FER, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra i complessi masserizi e i relativi appezzamenti agrari di pertinenza, dal punto di vista percettivo e relazionale.



Quanto affermato è supportato, oltre che dall’anagrafica FER, rilevabile per il territorio in analisi, ed evidenziato dalle elaborazioni grafiche effettuate per la valutazione del progetto in argomento della Società proponente, dalla SABAP di BR-LE e, dalle valutazioni grafiche estratte dal GIS Puglia, dalla scrivente SS-PNRR (riferibili all’anagrafica di giugno 2023 e in continuo aggiornamento).




Fig. 4 Elaborazione della SABAP BR-LE. L’impianto di progetto ID 8479 è riportato in blu.
(Agg. anagrafica giugno 2023)

Nella Fig. 4, si rappresentano gli impianti FER– eolici e fotovoltaici – realizzati (in giallo), autorizzati (in verde) e in corso di istruttoria (in rosso). I suddetti impianti sono considerati anch’essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione dell’uso del territorio e della texture agricola con le relative alterazioni delle visuali.

In particolare si rileva, nelle immediate vicinanze dai campi di progetto **la presenza di numerosi altri procedimenti** in atto o conclusi per la realizzazione di campi fotovoltaici, alcuni di essi **in adiacenza** ai lotti dell’impianto in valutazione.

In particolare il procedimento in atto “*GREEN SRL Impianto Camarda*” con potenza di 32,51 MWp una estensione di circa **67,4 ha**. Inoltre, posti ad est rispetto ai lotti impiantistici di progetto, sono presenti di diversi procedimenti in atto: a una distanza di circa 650 m “*ID VIP 7616_ItalGreen Energy*” con potenza di 110,52 MWp con n 251.175 moduli captanti e un’estensione di oltre **76 ha** ; a una distanza di circa 750 m dall’intervento si rileva l’impianto fotovoltaico con “*ID VIP 7415_Luminora Specchione*” con potenza di 42,98 MWp e un’estensione di circa **78 ha**; a una distanza di circa 2 km è presente l’impianto fotovoltaico con “*ID VIP 7870_Luminora Squinzano*” con potenza di 25,808 MWp con estensione di circa **53 ha**; a una distanza di circa 2,15 km, sempre ricompreso nell’area d’indagine stabilita dalla DD 162/2014 della Regione Puglia, è localizzato il progetto con “*ID VIP 7836_HEPV30*”, denominato “*13B*” con potenza di 10,12MWp e un’estensione di circa **17,5 ha** .

Localizzati ad ovest rispetto ai campi di progetto, dall’analisi si rileva la presenza di ulteriori-procedimenti in atto: a circa 1,8 km dall’intervento è presente l’impianto agrovoltaioco con “*ID VIP 9463 Alcyone Sol Srl*” con potenza di 63,86 MWp e un’estensione di circa **98,91 ha**; a circa 2,7 km è presente l’impianto “*Canadian Apulia*” con potenza di 67,83 MWp e un’estensione di circa **89,50 ha**. (questi ultimi due in parziale sovrapposizione).

Inoltre, si rileva, ad una distanza di circa 4,5 km a sud-est dai lotti di progetto, la presenza di un ulteriore procedimento in atto per la realizzazione di un campo fotovoltaico “**ID VIP 8327 Elios srl**” con potenza di 31,26 MWp per un totale di 62532 moduli fotovoltaici e un’estensione di circa **57,93 ha**.

Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in oggetto **interesserebbero complessivamente circa 538,24 ha** (circa 5.282.400 mq di territorio agricolo). Il tutto al netto delle superfici coinvolte dalle opere di connessione esterne ai lotti d’impianto e dalle stazioni SE di utenza alla RTN.

Il dato è particolarmente rilevante per il contesto paesaggistico interferito considerando che nella stessa area sono mappati in giallo impianti fotovoltaici realizzati per un’estensione pari a circa **204,79 ha**. (circa 2.047.900 mq), **che hanno già trasformato il paesaggio agrario e il suo uso**.

Per la valutazione in area vasta, inoltre, **si rileva che** nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, con la presenza diffusa su tutti i lati e tra gli stessi lotti di progetto di altri campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall’anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione.

A questi sono da aggiungere i numerosi impianti eolici in sovrapposizione il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Si veda in particolare l’imponente lo stravolgimento dei rapporti di scala (oltre che di uso del suolo) in corso **tra la texture agricola storica e nuova e diversa texture degli impianti** e delle loro reti di connessione, molto evidente dalla rappresentazione planimetrica in foto inserimento.

Tale processo di transizione funzionale e snaturamento del paesaggio agrario della *Figura Territoriale* di riferimento, **sta avvenendo in modo grave e irreversibile**, con una inequivocabile incompatibilità per la lettura del paesaggio e per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale in esso contenuto.

Pertanto **si ritiene che la presenza documentata in ambito del SIA di un così elevato numero di impianti** per la produzione di energia rinnovabile, campi realizzati, autorizzati e in fase di istruttoria, i cui dati dimensionale sono noti e con un trend sempre crescente negli ultimi anni, **contribuisca a generare un impatto globale che rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio storico e il patrimonio culturale e paesaggistico in esso contenuto**.

Relativamente agli impatti cumulativi, gli elaborati presentati per l’intervento: denominati BCPAES12_ *Relazione paesaggistica – Fotoinserimenti 1*, BCPAES13_ *Relazione paesaggistica – Fotoinserimenti 2*, BCPAES14_ *Relazione paesaggistica – Fotoinserimenti 3* e BCPAES15_ *Relazione paesaggistica – Fotoinserimenti 4* (cfr.), denunciano **la visibilità dell’impianto dalle SS 605_BR e dal collegamento Oria- Madonna dell’Alto (Limitone dei Greci), entrambe “Strade a valenza paesaggistica”** tra gli UCP del PPTR dalle quali le visuali panoramiche **risentirebbero notevolmente della globalità degli impatti**, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature e delle previste recinzioni di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione plano altimetrica e per materiali costitutivi.

Particolare rilevanza assumono le visuali dalla strada a valenza paesaggistica “Limitone dei Greci”, viabilità storica che coincide in gran parte con il salto morfologico esteso da Oria a San Donaci, e con un’arteria viaria antica nata in origine con funzione di collegamento tra i centri indigeni, sulla quale nell’alto medioevo si sono attestati i confini tra i territori longobardi e quelli bizantini.

Nel merito degli impatti visivi e cumulativi, analizzando la compatibilità dell’intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d’ambito, individuati con particolare riferimento alle Componenti visivo percettive, **si rappresenta quanto segue**.



Per l'attuazione all'obiettivo 7, "Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo:

"Salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito".

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di opere di mitigazione quali una fascia arbustiva ed alberata di schermatura lungo il perimetro di impianto **incide alterando le ampie visuali libere che caratterizzano l'ambito.**

In relazione a tale obiettivo, sono definite le seguenti direttive: *"gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- *impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti o interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche;*
- *salvaguardano le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;*
- *individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche.*

Le mitigazioni proposte, parte integrante delle opere d'intervento, pur contribuendo a rendere meno visibile l'impianto, anche a causa delle rilevanti dimensioni, poste in essere soprattutto per mascherare l'altezza delle strutture captanti fotovoltaiche, che si attesta sui 3,22 m, **costituiscono** un elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto, cumulandosi ai numerosi altri interventi di artificializzazione del contesto agricolo in oggetto. **Tale circostanza appare ancor più grave alla luce della denunciata visibilità dell'impianto dalla SS_605 e dal collegamento Oria- Madonna dell'Alto (Limitone dei Greci)**, precedentemente richiamate, oltre che diverse strade prossime ai lotti di intervento, tutte strade dalle ampie visuali libere, che consentono di abbracciare nel tempo di percorrenza, tutte le aree di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, caratterizzate da una notevole frequentazione.

Ulteriore elemento di valutazione è riferito al sistema territoriale che determina un elemento distintivo del paesaggio nello specifico contesto di analisi costituito dalle aree contermini all'impianto agrivoltaico, che è dato da una increspatura morfologica corrispondente alla **paleoduna estesa ad arco da Oria a San Donaci**, coincidente o parallela all'attuale SP 51 (*Cellino San Marco - Strada statale 603 di San Giorgio Jonico*), che coincide per buona parte con il tracciato viario antico noto appunto come **"Limitone dei Greci"**.

La suddetta conformazione geomorfologica, in seguito strutturata e antropizzata in epoca storica, determina un dolce salto morfologico degradante verso quote più basse. Tale salto di quota segna inoltre il passaggio dalla Piana Brindisina al Tavoliere Salentino (territori comunali di San Donaci e San Pancrazio Salentino). L'intero contesto è caratterizzato da numerose testimonianze dell'articolazione insediativa messapica, delle suddivisioni agrarie e degli impianti agricoli di età romana, nonché significative tracce dei paesaggi medievali, conservando un'eccezionale stratificazione dei paesaggi storici integrati nell'odierno paesaggio. **Il "Limitone dei Greci" si configura come un elemento di strutturazione dei paesaggi antichi intorno al quale si concentrano significative evidenze archeologiche**, come i beni e testimonianze della stratificazione insediative e archeologica precedentemente citati; le aree a rischio archeologico censite dal PPTR per l'area in esame, nonché i numerosi siti archeologici noti da bibliografia o da dati d'archivio di questa Soprintendenza.

Si rileva come il cavidotto di rete previsto per l'impianto in valutazione, **percorre un tracciato parallelo e a volte coincidente**, con la SS 605 e le suddette viabilità di rete e di contesto con essa, interferendo con il



potenziale archeologico presente.

In ragione di quanto sopra espresso ed alla luce dell'analisi effettuata, **si ritiene che la realizzazione dell'impianto di progetto vada in contrasto con gli obiettivi e le direttive del PPTR riportati nella sezione C2 della Scheda d'ambito**, con particolare riferimento alle Componenti visivo percettive, precedentemente richiamate, che impediscono trasformazioni territoriali lungo i margini stradali e che promuovono inoltre la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione di assi storici di accesso alla città e le corrispettive visuali.

In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile la parte fotovoltaica dell'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, che si attesta sui **3,22 metri**, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Si rileva inoltre come tale aspetto, in merito agli impatti cumulativi, risulta notevolmente evidente se valutato dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato che consente di cogliere la totalità della consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui questo si somma, dei sistemi di rete impiantistica di connessione dei vari impianti e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti.

In particolare **la vista aerea del progetto evidenzia** non solo l'effetto di ulteriore saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli altri impianti, esistenti e in corso d'istruttoria, ma rileva **anche una sovrapposizione con alcuni di essi**.

Pertanto si rileva che, al fine della valutazione degli impatti cumulativi, la presenza documentata di un elevato numero di FER, realizzati ed autorizzati e in corso di istruttoria, i cui dati dimensionale sono noti, **sommato all'intervento in valutazione contribuisca a generare un impatto di cumulo globale che, rischia di compromettere** totalmente e **irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio storico e il patrimonio culturale e paesaggistico in esso contenuto**.

L'intervento è in contrasto, oltretutto, con quanto auspicato dalle *Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR*, che ritengono: *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

Si evidenzia infine che il progetto in esame **è in contrasto con le Direttive** contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della *Campagna brindisina*, che prevede l'adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici. **Analogo contrasto, per errata scelta localizzativa**, si ritengono *“sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)”*.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d'ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell'area vasta in cui sarà inserito l'impianto: *“La forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...]. L'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).”*

VALUTAZIONE DELLE OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE PROPOSTE



L'intervento prevede numerose opere di compensazione e mitigazione nel contesto paesaggistico di area vasta, al fine di compensare la perdita di habitat agricolo e naturale interferito.

Si valuta nel merito che per tali opere, per quanto illustrate con diversi elaborati e relazioni, non sono presenti, tra gli elaborati agli atti, allo stato attuale, specifiche analisi paesaggistiche, storiche e archeologiche con le relative relazioni e con i dovuti elaborati descrittivi, che ne possano qualificare la compatibilità in merito agli aspetti patrimoniali di tutela e valorizzazione.

Inoltre, **gli interventi compensativi** previsti con le opere riportate in elenco e in tabella (cfr. *elaborati e relazione STN01*) riassunti anche con una *Stima delle misure compensative proposte*, **appaiono decontestualizzati rispetto al contesto paesaggistico coinvolto dall'impianto e al quadro normativo di riferimento.**

Solo a titolo esemplificativo si rammenta che alcune dalle opere compensative proposte inciderebbero direttamente e indirettamente con beni tutelati ai sensi della parte II e III del D.lgs. 42/2004, oltre che dal PPTR regionale i quali, se sottoposti a interventi di qualsiasi natura, devono rispondere alle specifiche norme di tutela e valorizzazione.

Nel merito della valutazione delle opere complementari di compensazione e mitigazione, oltre quanto già in precedenza espresso nelle valutazioni sulle interferenze paesaggistiche rispetto al progetto di recinzione e mitigazione con vegetazione proposto, molto rilevante per estensione e natura, **il progetto non appare esaustivo non riferendosi a un qualsivoglia progetto di inserimento paesaggistico d'area vasta**, così come previsto ed indicato dalle normative dal PPTR e ai criteri espressi dal DM 10/08/9/2010, *Parte IV Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul Territorio, punto e*), alle quali indicazioni si rimanda.

Le opere di compensazione proposte, per quanto numerose ed articolate, **si valuta che non siano commisurate al grande sacrificio a cui sarebbe sottoposto il contesto paesaggistico di riferimento** qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre **le previste opere di mitigazione** (con particolare riferimento a recinzioni e schermature), per le motivazioni sopra descritte, **non consentono di superare le criticità rilevate**, costituendo elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio. La siepe con specie vegetale autoctone proposta come mitigazione delle reti perimetrali, in ragione della sua innaturale estensione e linearità, costituisce elemento di ulteriore stravolgimento del *paesaggio rurale storico*, in quanto elemento di frammentazione ed ostruzione delle visuali paesaggistiche aperte ormai consolidate ed identitarie.

L'introduzione delle colture previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo dell'impianto e di tutti gli elementi artificiali necessari al suo funzionamento.

L'impianto proposto, quindi, **si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante**, così come **le opere previste per mitigare e compensare gli impatti, diretti ed indiretti**, sul patrimonio culturale del territorio coinvolto.

VALUTAZIONE DELLE ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Analoghe considerazioni per il progetto in argomento si possono addurre in merito alla valutazione delle Analisi delle alternative progettuali proposte dalla Società per l'impianto. **Per quanto riportato** negli elaborati progettuali e nelle relazioni, **si evidenzia una analisi insufficiente e non attenta alle condizioni paesaggistiche del contesto e del suo quadro normativo.** Le argomentazioni riportate, appaiono tutte rivolte alla ottimizzazione dell'intervento ai fini della produzione energetica non tenendo nella dovuta considerazione i principi di tutela verso il patrimonio paesaggistico e culturale presente.



VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

L'intervento in valutazione si inserisce in un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso. Alla ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto è necessario aggiungere le segnalazioni bibliografiche evidenziate, tutte ricadenti entro il buffer dell'area vasta d'indagine per l'area di intervento.

Per il progetto agrivoltaico e il complesso delle sue opere complementari e di rete, pur in assenza di vincoli archeologici, le numerose segnalazioni e i numerosi rinvenimenti permettono di affermare come nel corso dei millenni il territorio fosse caratterizzato da una presenza antropica diffusa, della quale restano numerosi segni tangibili nella stratificazione del paesaggio.

L'impianto, infatti, si colloca in un contesto territoriale in cui sono ben note le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche, a partire dalla Protostoria, con un particolare sviluppo in età romana, quando l'area conobbe in un primo momento, in età repubblicana, un sistema insediativo di tipo sparso che andò incontro, nell'età imperiale, a una riduzione drastica e allo sviluppo della villa, come documentato dai numerosi insediamenti rurali caratterizzati da una lunga durata di occupazione. Nell'area si registra, come precedentemente riportato, il "Limitone dei Greci" (cfr. precedenti note).

Tra i siti noti prossimi all'area dell'impianto e alle opere di connessione, così come riportato nella "Valutazione di impatto archeologico" (vedi elaborati BCVPIA01-05) **si segnalano:**

- la necropoli di tombe a fossa e insediamento rurale di età imperiale e tardoantica in loc. Podere Nicola Turco
- la villa rustica romana in loc. Masseria Palazzo

entrambe le aree risultano in stretta prossimità topografica col cavidotto in progetto indicati dal PPTR come "aree a rischio archeologico";

- la necropoli di tombe a fossa dell'età del Ferro tra Podere Nicola Turco e Masseria Palazzo a 350 m a S dal cavidotto;
- la necropoli di età imperiale romana in loc. Montalieri, a ca. 60 m S dal cavidotto;
- la fattoria romana in loc. Mass. Case Le Macchie, ca. 80 m a N dal cavidotto;
- i resti di una villa rustica di epoca romana con ritrovamenti epigrafici in loc. Cuciulina a 80 m a O dal sottocampo in territorio di Cellino San Marco;
- i resti di epoca romana di Masseria Esperti Vecchi a 180 m a O dal cavidotto,
- i ruderi in loc. Masseria Muina indicati sul PPTR vigente come "area a rischio archeologico" a 500 m N dal cavidotto;
- la ~~mentre~~ Masseria Camarda, dove sono indicati ritrovamenti monetali di VIII – IX d.C. è a 700 m a O dal cavidotto;
- l'insediamento di epoca romana di Masseria Annano è a ca. 790 m a N/E dal cavidotto;
- la necropoli ellenistica e tardo-repubblicana nei pressi di Masseria Mea, dove furono rinvenute una stele funeraria di epoca romana attualmente conservata presso il Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, alcune tombe del tipo a fossa ricavata nel banco roccioso e, immediatamente a nord, frammenti ceramici che hanno consentito di proporre un inquadramento cronologico della necropoli tra IV e II sec. a.C. a 720 m a N/O dalla Stazione Elettrica;
- presso la Masseria Mea sono state rinvenute tracce di un insediamento rurale frequentato dal I al IV sec. d.C.;



- un'ulteriore necropoli romana è a 750 m a S/O dal cavidotto, presso Masseria Falco indicata sul PPTR vigente come "area a rischio archeologico";
- a 1 km S/O dal sottocampo nel territorio di Brindisi è l'area di frammenti fittili di età romana di Masseria Scaloti (Cartapulia; C. De Mitri 2010, *Inanissima pars Italiae*, BAR IS2161; M. APROSIO 2008, *Archeologia dei paesaggi a Brindisi dalla romanizzazione al Medioevo*);
- In *Contrada Monticello*, distante circa 2,1 km a O dal sottocampo fotovoltaico che ricade nel territorio di Cellino San Marco, è stata individuata una villa rustica di lunga frequentazione, dal II sec. a.C. fino all'Alto Medioevo, sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del D.lgs. 490/1999 con D.M. del 12/10/2000.
- Nella stessa località, richiamata al precedente punto, è ubicata anche la chiesa di S. Miserino un importante esempio di architettura tardo antica e paleocristiana, in cui la fase costruttiva più antica è riferibile al VI sec. d. Il bene è stato recepito nel PPTR vigente come Bene Paesaggistico – zona di interesse archeologico, ARC0248 - tutelato ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera m);
- a 2 Km ca. ma a S/E dalla Stazione Elettrica di progetto, è rilevata la tomba a grotticella dell'età del Rame in loc. Masseria Veli (cfr. F. G. Lo Porto 1963, *La tomba di Cellino San Marco e l'inizio della civiltà del bronzo in Puglia, Roma*);
- a 2 Km a E dal sottocampo in territorio di Brindisi, sempre di età protostorica, è rilevata la specchia in loc. *Lo Specchione*.

Va sottolineato, infine, che le ricognizioni di superficie condotte nell'ambito della VPIA hanno consentito di individuare un'area di frammenti fittili (UT1 – vedi elaborati *BCVPIA04* pp. 130-131 e pp. 142-143; *BCVPIA05* TAV. 3a-c e TAV. 4a-c) riconducibili a una frequentazione di Età ellenistica e romana in prossimità della porzione settentrionale del lotto d'impianto agrivoltaico ubicato nel territorio di Cellino San Marco e ricadente in una zona destinata da progetto alla coltivazione.

A poca distanza dall'UT 1 la fotointerpretazione ha messo in evidenza, inoltre, un'estesa anomalia del tipo *crop-marks* costituita da tracce lineari che potrebbero indiziare la presenza di strutture murarie (vedi elaborati *BCVPIA04* pp.40-42).

Tenuto conto delle evidenze sopra descritte, per quanto attiene alla valutazione degli impatti diretti legati alla realizzazione dell'impianto, la documentazione prodromica alla VPIA (vedi elaborati *BCVPIA01-05*), redatta sulla base della ricerca d'archivio/bibliografica, della fotointerpretazione e delle attività di ricognizione, svolte in condizioni di visibilità non sufficienti (discrete e scarse), individua un grado di rischio differente nelle diverse aree interessate dal progetto (vedi elaborati *BCVPIA01* pp.140-42 e *BCVPIA04* pp. 151-153).

Nello specifico, per quanto attiene ai campi fotovoltaici è definito un rischio MEDIO-ALTO per quello ricadente nel territorio di Cellino S. Marco e **MEDIO-BASSO** nel caso dei due sottocampi siti nel territorio di Brindisi.

Per quanto attiene al cavidotto di connessione, è definito un rischio MEDIO-BASSO per la maggior parte del tracciato ad eccezione di alcuni tratti come quello in prossimità della necropoli individuata tra *Podere Nicola Turco* e *Masseria Palazzo e della villa rustica di età romana* con annessa necropoli nota in *Contrada Casa Le Macchie* dove il rischio è definito **MEDIO-ALTO**; per il tratto finale del tracciato del cavidotto di arrivo a SU MAES è invece valutato come **MEDIO**, in considerazione della vicinanza con un'ampia area archeologica (circa 6 ha) in prossimità di *Masseria Mea*.

Si evidenzia, infine che, così come riportato nella documentazione allegata (vedi elaborato *BCVPIA01* pp.133), la scarsa visibilità di superficie riscontrata nella maggior parte delle aree ricognite ha necessariamente condizionato in negativo la valutazione complessiva del rischio archeologico.

Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni



avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione.

Si comprende, pertanto, come la realizzazione dell'impianto suddetto proprio su quel vasto areale, determinerebbe una grave compromissione dei valori culturali del territorio in esame perché ne comporterebbe uno snaturamento verso un contesto artificiale e industriale.

In ragione di quanto sopra esposto, **si ravvisano potenziali impatti negativi diretti sul potenziale archeologico del contesto**, in quanto gli scavi e i movimenti di terreno previsti per il progetto in esame, anche quelli per le opere di rete, di connessione, mitigazione e di compensazione enunciati dalla società proponente, possono compromettere la conservazione di depositi archeologici ancora presenti nel sottosuolo. **Si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico** prevista dai commi 7 e seguenti dell'art. 1 dell'Allegato I.8 del D.lgs. 36/2023, **la cui esecuzione è comunque sospesa** a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10.

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE

Con riferimento al D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, si rileva che **il progetto ricade in area idonea.**

Infatti dalla lett. c-quater si evince che sono idonee, *“fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”*.

Si rammenta che nello specifico del suddetto decreto *“Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii”*

Si segnala comunque che:

- **I lotti agrivoltaici previsti sono situati a ridosso** della SS 605_BR e del collegamento Oria- Madonna dell'Alto (*Limitone dei Greci*), entrambe **“Strade a valenza paesaggistica”** tra gli UCP delle **Componenti dei valori percettivi del PPTR, definite dall' art. 143, comma 1, lett. e,** del Codice dei Beni culturali. Inoltre **queste ultime sono intercettate e interferite in più punti anche dal cavidotto di progetto**
- **I lotti di impianto sono situati a circa 850 m a sud-ovest da Masseria Scaloti** (DM 143 del 28/04/2023);
- **Una porzione delle opere di connessione intercetta il Canale della Lacrima – Canale Pesciamana** censito quale **“Reticolo idrografico di connessione alla RER”** tra gli UCP delle **Componenti idrologiche,** dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e);
- **Una porzione delle opere di connessione passa a ridosso di Masseria Palazzo** censita tra le **Aree a rischio archeologico** quali Testimonianze della stratificazione insediativa tra gli UCP delle **Componenti culturali e insediative** del PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e).

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: ULTERIORI CRITICITA'



È necessario sottolineare che il quadro di riferimento in merito ai criteri localizzativi si completa anche in base al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, che all’art 2 ribadisce: “L’individuazione della non idoneità dell’area è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione”

In merito alla valutazione complessiva di idoneità delle aree e ai criteri localizzativi per il progetto, oltre alle incompatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale sopra descritte e le evidenziate criticità con il patrimonio archeologico diffuso nel contesto di area vasta SIA, è necessario rilevare che le aree di impianto e le strutture di connessione e utenza dell’impianto agrovoltaiico sono situate in prossimità di numerosi contesti tutelati come UCP identificati dal Piano nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative aree di rispetto, in prossimità di “*Strade a valenza paesaggistica*” tra gli UCP delle *Componenti dei valori percettivi* del PPTR, definite dall’ art. 143, comma 1, e nei pressi del “*Reticolo idrografico di connessione alla RER*” tra gli UCP delle *Componenti idrologiche*, dal PPTR ai sensi dell’art. 143 lett. e), **tutti contesti meglio identificati in precedenza nel presente atto.**

CONSIDERAZIONI IN MERITO A PRESCRIZIONI O ADEGUAMENTI PROGETTUALI

Per quanto sopra illustrato e valutato non risulta possibile prescrivere adeguamenti o differenti soluzioni progettuali all’impianto agrovoltaiico in esame e che non determinino un progetto del tutto nuovo tale da portare ad un parere favorevole di questa Amministrazione, stante la localizzazione, la natura stessa dell’intervento per la sua dimensione, la sua natura materica-cromatica e per il considerevole consumo di suolo agricolo e visti gli impatti cumulativi per esso evidenziati.

Un ipotetico adeguamento progettuale non può prescindere da una delocalizzazione dell’intero impianto in un’area paesaggisticamente meno di pregio, con minor incidenza di effetto cumulo e compatibile con le indicazioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL’INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO

Per quanto sopra esposto e valutato, la realizzazione del previsto impianto FER con tipologia agrovoltaiica, più tutte le relative opere connesse (infrastrutture di rete, cabine elettriche, sottostazione, cavidotti interrati, recinzioni, opere di mitigazione e compensazione), interessando direttamente e a livello percettivo un contesto paesaggistico agricolo di valore patrimoniale, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime.

La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni, sommandosi ai numerosi impianti già realizzati, porterebbero il territorio in esame, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura;**



- **L’area di intervento**, dallo studio presentato, **non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei**, come richiamati nel quadro normativo nazionale e regionale. L’analisi svolta dalla Società proponente non indaga alternative di localizzazione anche in altre regioni e non tiene conto di quanto riportato nel paragrafo B2.2.2 delle “Linee guida” del PPTR;
- **L’intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti** così come indicato nei criteri generali progettuali volti all’inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, MiSE, e nel PPTR.
- **Il progetto** presentato, inoltre, per la sua natura con strutture rilevanti per dimensione, pur anche con integrazione vegetazionale e agricola, **non corrisponde a pieno ai criteri di integrazione riportati nelle Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici** del MiTE-Dipartimento Energia, pubblicate a giugno 2022.

Si rammenta, inoltre che il “paesaggio” non è solo un fatto “visivo”: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell’art.1 si legge: “*Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni*”.

La “forma visibile” del “paesaggio” è solo una componente di quest’ultimo. **Il “territorio” diventa “paesaggio” quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari e lo trasformano, lo costruiscono non solo materialmente con strutture e coltivazioni, ma anche in forma mentale e culturale.** In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte determinante, solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione positiva del paesaggio.

Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l’introduzione di impianti FER di grandi dimensioni come quello del progetto in argomento.

Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo momento.

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l’intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell’accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall’art. 131 del D.lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.** Tale modalità valutativa è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all’art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all’art. 28, l’applicazione dell’art. 10-*bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, in considerazione dell’impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l’impatto sul contesto archeologico, valutate le criticità sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, viste le *Linee Guida* 4.4.1 (parte seconda) – *Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti*, per quanto di competenza, si ritiene che l’impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell’area interessata, pertanto, **questa Soprintendenza Speciale per il PNRR** esprime il proprio



PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il progetto di un impianto agrovoltaico della potenza di 16,63 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Brindisi e Cellino San Marco (BR), proposto dalla Società Marseglia – Amaranto Energia e Sviluppo S.r.l.

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

giovanni.manierielia@cultura.gov.it



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

(Dott. Luigi LA ROCCA)

IL DELEGATO*

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



Rocco Rosario Tramutola
MINISTERO DELLA
CULTURA
06.03.2024 18:30:54
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT

*Delega decreto n. 137 del 21/02/2024

